

L U I G I P E D R O N I

UN *MULIERUM SENATUSCONSULTUM*
SUGLI OGGETTI PREZIOSI?

(PLIN. *NH* 37, 85)*

I testi antichi che forniscono informazioni sul gusto per gli ornamenti personali romani non abbondano: sia le fonti letterarie mineralogiche che trattano di gioielli romani che gli scritti poetici, filosofici o satirici sono generalmente avari di tali indicazioni¹. Un brano pliniano contenuto nel libro trentasettesimo dedicato alle pietre preziose è tra i più interessanti al riguardo, sebbene finora non sembra aver ricevuto la necessaria attenzione da parte degli studiosi.

Innanzitutto, per un inquadramento del passo, è utile tener presente che nella sua trattazione del materiale gemmologico antico, Plinio sembra seguire fondamentalmente tre tipi di elencazione: egli annovera le pietre secondo il loro valore, accorpando poi le altre in base alle affinità cromatiche (pietre rosse, verdi ecc.) ed infine descrivendole in ordine alfabetico. Secondo il naturalista, la pietra più rara era l'*adamas*, termine tradotto con diamante, ma che nella sua descrizione assume in parte caratteristiche che fanno pensare che solo alcune "varietà" fossero reali diamanti.

* Abbreviazioni bibliografiche:

DEVOTO–MOLAYEM G. DEVOTO–A. MOLAYEM, *Archeogemmologia. Pietre antiche, glittica, magia e litoterapia*. Roma 1990.

HEALY J. H. HEALY, *Pliny the Elder on Science and Technology*. Oxford 1999.

ROTONDI G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani*. Hildesheim 1966.

SLOB E. SLOB, *Luxuria. Regelgeving en maatregelen van censoren ten tijde van de Romeinse Republiek*. Utrecht 1986.

¹ Cfr. ad es. Sen. Ben. 7 e Hor. Od. 3, 24. Cfr. inoltre Plut. Coh. Ira 461E, dove gemme incise e vasi da bere (in metallo, ma forse anche in pietra) erano ritenuti oggetti rari e di lusso. In generale cfr. B. TASSER, *Gemme romane* (in stampa); ringrazio l'Autrice che cortesemente mi ha permesso di consultare il volume ancora dattiloscritto.

ti². Poi, Plinio ricorda lo *smaragdus*, la cui classificazione evidenzia una congerie di pietre accomunate dal colore verde³. Egli però ricorda che tra le “gemme” lo *smaragdus* occupava per valore e rarità solo il terzo posto⁴ essendo preceduto da *adamas* e dalle *margaritas*, cioè dalle perle; infine per il naturalista poco dopo lo *smaragdus* trovava posto l'*opalus* cioè l'opale⁵.

A questo punto, Plinio accenna vagamente a una lista delle pietre più preziose e più apprezzate, affermando: *Hactenus de principatu convenit mulierum maxime senatusconsulto. minus certa sunt de quibus et viri iudicant*. Tale brano è stato variamente interpretato ed addirittura, secondo la traduzione di Eichholz, farebbe riferimento a un “decree of our Women-councillors of State”⁶. Le altre traduzioni evitano i problemi che potrebbero scaturire da un'interpretazione del termine *senatusconsultum* o, in modo più generale, del suo contesto.

Dunque, il nodo del problema è costituito dall'uso del termine *senatusconsultum* che è tipico del formulario tecnico-giuridico e difficilmente può essere stato usato da Plinio *sic et simpliciter* per indicare la generica unanimità di giudizio delle donne romane; vi erano, infatti, tanti modi diversi per ricordare quale fosse la loro comune opinione in materia di pietre preziose. Una rapida disamina delle attestazioni letterarie del termine *senatusconsultum* conferma l'impressione che esso fosse usato solo in contesti giuridici; anzi, anche la sola parola *senatus* solo raramente pare sfuggire alla rigidità del lessico giurisprudenziale e tecnico romano. È significativo che nell'Oxford Latin Dictionary sotto la voce *senatusconsultum* come unico esempio di uso traslato del termine sia citato proprio il passo pliniano in questione. Inoltre, nel Lexicon del Forcellini sotto la voce *senatus* dopo numerosi esempi di carattere tecnico si riportano solo pochi casi in cui esso sarebbe usato in modo traslato e quindi

² Plin. NH 37, 55ss.; Isid. Orig. 16, 13, 2; Solin. 52, 55; Prisc. Perieg. 1063; cfr. Orph. Lith. 355, 384. DEVOTO-MOLAYEM, 63s.

³ Plin. NH 37, 65ss.; Isid. Orig. 19, 32, 5. DEVOTO-MOLAYEM, 80s.; HEALY, 241s.

⁴ Isid. Orig. 16, 7, 1: “*Omniium gemmarum virentium smaragdus principatum habet, cui veteres tertiam post margaritas et uniones tribuunt dignitatem.*” Uno smaragdus con raffigurazione incisa fu venduto a Cipro per 6 aurei: Plin. NH 37, 6.

⁵ Plin. NH 37, 80; Isid. Orig. 16, 12, 3. Cfr. DEVOTO-MOLAYEM, 86s.; HEALY, 264. Un opalus del valore di 2 milioni di sesterzi fu conteso aspramente dal senatore Nonio e M. Antonio: Plin. NH 37, 81s.

⁶ D. E. EICHHOLZ, *Pliny Natural History X, lib. XXXVI-XXXVII*. London 1962, 231-233. Cfr. C. F. e M. E. D. LEBRECHT STRACK, *C. Plinius Secundus, Naturgeschichte III*. Darmstadt 1968, ad loc., che parla di “*Urteil des Frauen-Senates*”. Esso è difficilmente ipotizzabile prima dell'età pliniana. Il passo della HA (Elog. 4.3) si riferisce ad un altro contesto storico.

al di fuori del linguaggio tecnico: ma, a ben vedere, alcuni sono derivati dal lessico plautino dove è lapalissiano l'intento comico e dissacratorio⁷; altri, invece, si riferiscono alla sfera divina⁸ e quindi anch'essi lontani dalla terminologia d'uso quotidiano o letterario della prosa non tecnica.

È pur vero che Plinio⁹ in un passo precedente allude già all'apprezzamento delle donne romane in materia di gioielli perché, dopo aver trattato il cristallo di rocca, passando a disquisire dell'ambra, afferma: *Proximum locum in deliciis, feminarum tamen adhuc tantum, sucina optinent, eandemque omnia haec quam gemmae auctoritatem*. Secondo la traduzione nell'edizione italiana¹⁰ esso suona così: "Il posto immediatamente seguente tra gli oggetti di lusso, anche se finora solo per le donne è occupato dall'ambra". In realtà qui si allude al giudizio femminile, ma la lista prevede al primo posto il cristallo (*chrySTALLUS*)¹¹ seguito dall'ambra (*sucinum*), il che contrasta apertamente con quanto affermato nei capitoli seguenti dove il primo posto è occupato dal diamante, poi dalle perle, seguiti da smeraldo e opale. La conclusione più ovvia è che si tratti di due liste (di gradimento popolare?) differenti. Quindi, non si esclude affatto la possibilità che nell'antichità esistessero classifiche diverse o che la collocazione delle pietre preziose potesse variare all'interno delle liste a seconda del trascorrere del tempo e al variare delle mode; basti pensare, infatti, all'elenco delle gemme alla moda tramandato da Marziale¹²: *sardonyx* (calcedonio-sardonice), *smaragdus*, *adamas*, *iaspis* (in parte calcedonio¹³). Bisogna, però, trovare una convincente spiegazione per la presenza del termine *senatusconsultum* che appare evidentemente fuori posto nel contesto della trattazione pliniana.

Pace l'improbabile interpretazione di chi sembra ammettere l'esistenza di una decisione formale di un senato composto da donne prima dell'età pliniana, non resta che ipotizzare un reale motivo giuridico per una formula tratta dal lessico tecnico-giuresprudenziale. Proprio l'argomento principale del libro del naturalista, le pietre preziose e quindi il lusso,

⁷ Plaut. *Most.* 3, 1, 158 e 5, 1, 8.

⁸ Mart. *Capella* 6, 582; cfr. Cic. *Nat. Deor.* 34, 94.

⁹ Plin. *NH* 37, 30

¹⁰ A. CORSO-R. MUGELLESÌ-G. ROSATI (edd.), C. Plinio Secondo, *Storia naturale V. Mineralogia e storia dell'arte*, libri 33-37. Torino 1988, 763.

¹¹ Plin. *NH* 37, 23ss.; Isid. *Orig.* 16, 13, 1; Solin. 15, 29. Cfr. DEVOTO-MOLAYEM, 91-93; HEALY, 220s.

¹² Martial. 5, 11.

¹³ Sullo *iaspis* (non od. diaspro): Plin. *NH* 37, 115; Isid. *Orig.* 16, 7, 8; Orph. *Lith.* 267s. Cfr. DEVOTO-MOLAYEM, 38.

potrebbe indurre a ricercare la soluzione nell'ambito di un provvedimento legislativo sui beni di carattere suntuario di cui il brano avrebbe conservato l'eco affievolita e distorta. In altri termini, si potrebbe trattare di un'allusione, forse male interpretata, a un *senatusconsultum* in materia di beni di lusso.

Eliminate le leggi suntuarie romane che non riguardavano gli oggetti di ornamento delle donne, come quelle che sanzionavano gli eccessi nei doni o nelle spese per feste e banchetti (*lex Publicia de cereis*¹⁴, *lex Cincia de donis et muneribus*¹⁵, *lex Orchia de coenis*¹⁶, *senatusconsultum* sugli animali africani¹⁷; *lex Fannia cibaria*¹⁸, *lex Didia*¹⁹, *lex Aemilia*²⁰, *lex Licinia*²¹, la *lex Cornelia*²² e la *lex Antia*²³) non resta che rivolgere lo sguardo a quelle che avevano come oggetto specificamente il lusso personale femminile: la *lex Oppia*²⁴ e le due *leges Iuliae* attribuite dubitativamente a Giulio Cesare²⁵ o ad Augusto²⁶.

¹⁴ Macr. Sat. 1, 7, 33. ROTONDI, 258, datata dubitativamente al 209; SLOB, 47–50.

¹⁵ Fr. Vat. 260–316; Cic. Sen. 4, 10; Orat. 2, 71, 286; Att. 1, 20, 7; Liv. 34, 4, 9; Tac. Ann. 11, 5 e 13, 42; Fest. P. 127 L. Cfr. ROTONDI, 261–263; F. CASAVOLA, *Lex Cincia*. Contributo alla storia delle origini della donazione romana. Napoli 1960; SLOB, 51–56.

¹⁶ Macr. Sat. 2, 13; cfr. Liv. 39, 6. ROTONDI, 276; datata al 181 a. C.; SLOB, 60–65.

¹⁷ Plin. NH 8, 24, 64. Contro cui fu votata la *lex Aufidia* “de feris Africae” di data incerta (103 a. C.?) tramite un plebiscito promosso dal tribuno Aufidio. Cfr. ROTONDI, 328; SLOB, 75–77.

¹⁸ Gell. NA 2, 24, 2ss. e 20, 1, 23; Macr. Sat. 2, 13; Plin. NH 10, 50, 71; Athen. Deipnos. 6, 108. ROTONDI, 287s.; datata al 161 a. C.; SLOB, 80–87.

¹⁹ Macr. Sat. 2, 13; Plin. NH 10, 50, 71. ROTONDI, 295; datata al 143 a. C.; SLOB, 87–89.

²⁰ Gell. NA 2, 24, 12; Plin. NH 8, 57, 83; Plut. Fort. Rom. 4; Cic. Mur. 7, 16; Val. Max. 4, 4, 11; Auct. Vir. Ill. 72. ROTONDI, 320; datata al 115 a. C.; SLOB, 90–94. Un editto dei censori sul lusso e gli spettacoli musicali dovrebbe essere contemporaneo a questa legge: Plin. NH 8, 51, 209 e 36, 1, 4.

²¹ Gell. NA 2, 24, 7; Fest. P. 54 M.; Macr. Sat. 2, 13. ROTONDI, 327s.; datata dubitativamente prima del 103 a. C.; SLOB, 94–99.

²² Gell. NA 2, 24, 11; Macr. Sat. 2, 13; Plut. Sull. 35, 4; Cic. Att. 12, 35s. ROTONDI, 354s.; datata all'81 a. C.; SLOB, 99–105.

²³ Gell. NA 2, 24, 13; Macr. Sat. 2, 13. ROTONDI, 367s.; datata al 71 a. C.; SLOB, 105–108.

La *lex Oppia* introdotta nel 215 a. C. – stando al racconto liviano, per motivi di opportunità moralistica, essendo in corso la sanguinosa guerra annibalica – limitava specificamente il lusso delle donne, tanto che in età moderna essa è indicata con la locuzione *de sumptu mulierum*. Essa fu varata in virtù di un plebiscito proposto dal tribuno C. Oppio e riguardava l'ostentazione di gioielli in oro²⁷ (il massimo consentito era il peso di una semuncia, cioè 13 g ca.²⁸), di vestiti variopinti e di veicoli a scopi personali: *ne qua mulier plus semunciam auri haberet neu uestimento uersicolori uteretur neu iuncto uehiculo in urbe oppidoue aut propius inde mille passus nisi sacrorum publicorum causa ueheretur*²⁹. La *lex Oppia* fu abrogata nel 195 a. C. da un plebiscito promosso dai tribuni Valerio e Fundanio³⁰.

La *lex Iulia sumptuaria* attribuita a Cesare e datata dubitativamente nel 46 a. C., come attesta esplicitamente Svetonio: *Lecticarum usum, item conchyliaetae vestis et margaritarum nisi certis personis et aetatibus perque certos dies ademit*. Com'è evidente, ritornano i termini della *lex Oppia*, vale a dire le limitazioni per l'uso di abiti sfarzosi, di mezzi di trasporto personali (le lettighe o i carri) ed infine dei gioielli: nel caso della *lex Iulia* cesariana si sarebbe trattato solo di perle, mentre in precedenza vi era un accenno all'oro.

La *lex Iulia sumptuaria* augustea, forse del 18 a. C., limitò le spese per i banchetti (un leitmotiv delle leggi suntuarie repubblicane) ed il

²⁴ Liv. 34, 1–8; Tac. Ann. 3, 33s.; Val. Max. 9, 1, 3; Gell. NA 10, 23 e 17, 6; Oros. 4, 20, 14; Zonar. 9, 17, 1; Auct. Vir. Ill. 47. ROTONDI, 254; P. CULHAM, The Lex Oppia. *Latomus* 41 (1982), 786–793; P. DESIDERI, Catone e le donne. Il dibattito liviano sull'abrogazione della Lex Oppia. *Opus* 3 (1984), 63–74; SLOB, 42 ss.; F. GARCÍA JURADO, La crítica al exceso ornamental femenino en la comedia latina a partir de los recursos léxicos relativos a la «Lex Oppia». *Minerva* 6 (1992), 193–208; B. KOWALEWSKI, Frauengestalten im Geschichtswerk des T. Livius. München–Leipzig 2002. Da alcuni la *lex Metilia de fullonibus* del 217 (o del 220) a. C. non è considerata una vera e propria legge suntuaria. Per una discussione: ROTONDI, 252; SLOB, 38–42.

²⁵ Cic. Att. 13; Fam. 7, 26, 2 e 9, 15, 5; Svet. Caes. 43; Dio 43. ROTONDI, 421; SLOB, 116ss.

²⁶ Svet. Aug. 34 e 40; Dio 54; Gell. NA 2, 24, 14; Flor. 2, 34, 95. ROTONDI, 447; SLOB, 139ss.

²⁷ Non il possesso, come giustamente è sottolineato in CULHAM (come in nota 24), 787.

²⁸ Si potrebbe pensare che fosse consentito appena portare l'anello nuziale.

²⁹ Liv. 34, 1 che sembra ripresentare il dettato della legge.

³⁰ Liv. 34, 1–8; Val. Max. 9, 1, 3; Gell. NA 10, 23 e 17, 6; Oros. 4, 20, 14; Zonar. 9, 17, 1; Auct. Vir. Ill. 47. ROTONDI, 267s.

lusso delle donne moderando l'uso della seta. Quindi, a meno che le fonti non abbiano taciuto una parte importante riguardante le pietre preziose, i gioielli e gli ornamenti personali femminili, dovremmo verosimilmente escluderla dal computo.

Resterebbero in lizza solo la *lex Oppia* e la *lex Iulia* cesariana: a quale delle due potrebbe aver fatto riferimento il brano pliniano? Nella prima non vi è alcun accenno esplicito a pietre preziose ma solo all'oro; nell'altra non si vieta l'uso delle gemme, ma solo si limita lo sfoggio di perle a una particolare fascia sociale. D'altronde, sarebbe stato ben strano che la *lex Iulia* suntuaria avesse limitato l'uso delle pietre e delle perle a tutte le donne considerato che ormai quei costosi ornamenti erano diffusissimi. Anzi, le fonti letterarie, e Plinio³¹ in particolare, rammentano che nobili, maggiorenti e condottieri a partire dalla tarda repubblica gareggiavano nello sfoggio di gemme, prima nei trionfi e nelle *dactyliothecae* dedicate nei templi e poi come ornamento personale. Ad esempio, Pompeo donò le gemme, parte del bottino della vittoria su Mitridate, al tempio di Giove Capitolino. Allo stesso modo, la collezione glittica di Cesare fu dedicata nel tempio di Venere Genitrice; quella di Marcello, nel tempio del Apollo Palatino.

Forse queste considerazioni basterebbero ad indirizzare l'indagine verso la *lex Oppia*, tuttavia è possibile addurre un ulteriore argomento per tentare di dirimere la questione. Siccome dal punto di vista archeologico proprio perle e smeraldi, rispettivamente al secondo e al terzo posto della lista pliniana, sono tra i materiali preziosi più diffusi per la realizzazione di gioielli romani³², conviene forse immaginare il riferimento ad una legge emessa e abrogata o, comunque, ben presto entrata in disuso. Proprio come la *lex Oppia* che fu abrogata in seguito a una sorta di sollevazione femminile venti anni dopo la sua entrata in vigore, nel 195 a. C., contro il volere di Catone, a quell'epoca console, e della sua parte politica che l'avevano caldeggiata. È oltremodo interessante che Catone non si sia rassegnato alla sconfitta politica giacché nel corso della sua censura del 184 i suoi giurati ebbero l'ordine di iscrivere nel censo 10 volte più di quanto valessero gli ornamenti femminili e le vesti delle don-

³¹ Plin. NH 37, 13–17.

³² Naturalmente, spesso non si tratta di veri e propri smeraldi. Ritorna alla mente la lista dei gioielli di Lollia Plautina (Plin. NH 9, 117): “*Lolliam Plautinam ... vidi zmaragdis margaritisque opertam, alterno textu fulgentibus toto capite, crinibus, auribus, collo, digitis.*” V. anche Iuv. 6, 457–460. Cfr. M. T. GUARTOLI, *Moda e significati simbolico-taumaturgici dell'ornamento e delle sue materie prime nelle fonti classiche*, in: Ori delle Alpi. Trento 1997, 43.

ne e i cocchi che valessero più di 15mila assi³³. I tre punti colpiti aspramente non possono non ricordare le clausole della *lex Oppia*.

È possibile ipotizzare, allora, che il brano contenuto nel libro trentasettesimo della *Naturalis Historia* di Plinio possa aver serbato lo sbiadito ricordo di un provvedimento legato alla *lex Oppia* che, però, pare sia entrata in vigore grazie a un *plebiscitum* e non per *senatusconsultum*. Tuttavia, ciò in astratto non significa che in origine essa non possa essere stata approvata dopo un *senatusconsultum* o, meglio, possa essere stata seguita da un *senatusconsultum* in cui si specificavano i limiti del *plebiscitum* appena approvato³⁴ (una procedura altrove attestata) e di cui non ci sarebbe giunta altra notizia all'infuori dell'accento pliniano. Per quanto concerne le *leges sumptuariae*, vale la pena rimarcare che la pratica della loro promulgazione prevedeva spesso il ricorso allo strumento legislativo del *senatusconsultum*: infatti, la *lex Orchia "de coenis"* del 181 a. C. fu approvata proprio come *plebiscitum ex senatus sententia*; la *lex Fannia "cibaria"* del 161 a. C. era stata preceduta da un *senatusconsultum* a seguito di un'interrogazione dei consoli C. Fannio e M. Valerio Messala; infine, la *lex Licinia* fu resa obbligatoria per *senatusconsultum*. Infine, non può passare inosservato che il plebiscito del tribuno Aufidio *"de feris Africae"* avrebbe abrogato un precedente *senatusconsultum* di cui non abbiamo altra notizia se non l'allusione indiretta tratta – ancora una volta, potremmo dire – dall'opera pliniana.

D'altronde, la sollevazione popolare di cui furono protagoniste le donne romane nel 195 a. C., testimoniata esplicitamente dalle fonti antiche, sottintende un divieto pesantissimo che non poteva riguardare solo l'oro. In altri termini, ammettendo che le fonti abbiano trasmesso tutti i capitoli della legge, nulla vietava alle matrone di sfoggiare grandi pietre preziose, il cui prezzo poteva superare di gran lunga quello dell'oro, incastonate – se non in bronzo e argento che in teoria dovevano scarseggiare in tempo di guerra³⁵ – almeno in ferro. La gravità della reazione femminile induce a riflettere, allora, sulla possibilità che fosse vietata l'ostentazione di alcune pietre, preziose ma sufficientemente diffuse, di cui era necessario stilare un elenco in base alla loro rarità e al loro valore.

³³ Liv. 39, 44, 1–3; Plut. Cat. 18, 2. Cfr. SLOB, 152–157.

³⁴ G. CRIFÒ, Attività normativa del senato in età repubblicana. *BDirRom* 10 (1968), 31ss.; A. WATSON, Law Making in the Later Roman Republic. Oxford 1974, 21–30.

³⁵ Liv. 26, 36 c'informa che nel 207 a. C. i senatori offrirono allo Stato oro, argento e bronzo monetato in loro possesso tranne quello consono al loro status, conservando inoltre un anello per ogni famiglia, una bulla per ogni figlio e un'oncia d'oro per ogni moglie e figlia.

Dunque, l'idea che nel 215 a. C. la *lex Oppia* “*de luxuria mulierum*”³⁶ possa essere stata accompagnata da un *senatusconsultum* in cui si specificava di quali pietre e materiali preziosi le matrone non potessero far sfoggio, parrebbe in linea teorica sostenibile. Per inciso, si noti che nelle commedie plautine, databili proprio nei decenni posteriori alla guerra annibalica, da un lato s'incontrano probabili allusioni alla *lex Oppia*³⁷, dall'altro si assiste per la prima volta all'uso del termine *gemma* nel senso di pietra preziosa³⁸.

Ammissa l'esistenza di una lista ufficiale dei materiali gemmologici pregiati, verrebbe da chiedersi se esista la possibilità di ricostruirla. È lo stesso testo pliniano a fornire qualche spunto interessante per un tentativo che, comunque, può essere solo di natura speculativa: innanzitutto vi era il diamante, poi le perle – che divennero più comuni solo dopo il trionfo di Pompeo³⁹ – seguite dallo smeraldo (la prima tra le pietre verdi) e infine dall'opale.

Dunque, per esclusione, le pietre ammesse erano, non a caso, quelle che potevano essere reperite in Italia e quindi quelle usate tradizionalmente in ambiente etrusco-italico e romano, che d'altronde erano anche quelle più economiche: vale a dire, il calcedonio-corniola e il calcedonio-sarda, l'agata zonata, forse il diaspro e gli altri tipi di calcedoni di diverso colore⁴⁰ tra cui poteva figurare ad esempio il *prasius* pliniano⁴¹.

Sarda e corniola erano usate da lungo tempo dagli incisori etruschi e italici per la realizzazione di scarabei e gemme di diversa forma decorate con raffigurazioni che raggiungevano talvolta un alto livello tecnico-artistico.

L'*achates* (od. agata) era tenuta anticamente in grande considerazione, ma all'epoca di Plinio – o, meglio, delle sue fonti – non gli si tributava

³⁶ Cfr. Liv. 34, 3: “*Lex Oppia ad coercendam luxuriam muliebrem lata erat.*”

³⁷ Plaut. Aulul. 500; Epid. 166–168 e 222; Poen. 219ss. Si tratta di un problema molto controverso; tra i favorevoli a leggere nelle commedie plautine allusioni alla *lex Oppia*, da ultimo: GARCÍA JURADO, *Crítica* (come in nota 24); ID., *Comentario a Titin.*, *com. I (Ribb.); *inauratae atque inlautae mulieris. Latomus* 56 (1997), 544–550.

³⁸ Plaut. Curc. 606.

³⁹ Plin. NH 37, 12.

⁴⁰ P. ZAZOFF, *Die antiken Gemmen. München* 1983, 270ss.; DEVOTO–MOLAYEM.

⁴¹ Plin. NH 37, 113. Cfr. Theophr. Lap. 37; CORSO–MUGELLESÌ–ROSATI (come in nota 10), 811, nota 113, 1. Era una pietra verde abbastanza comune corrispondente forse alla “*prasitis*” di Teofrasto. Sembra possa essere stata un calcedonio verde scuro, sebbene non siano mancate altre identificazioni, come ad esempio il quarzo verde: DEVOTO–MOLAYEM, 99.

più lo stesso favore⁴². Il nome sembra avesse preso origine da quello di un fiume omonimo in Sicilia dove fu trovato il primo esemplare⁴³. Essa fu impiegata per scarabei fino agli inizi del II sec. e poi anche per gemme allungate per tutta l'età repubblicana.

Il calcedonio in genere, così come lo *heliotropium* (od. calcedonio-eliotropio, un calcedonio verde con macchioline rosse o brune)⁴⁴, era abbastanza comune, mentre invece i diaspri rossi e verdi erano più rari.

Altre pietre sarebbero potute mancare nell'elenco dell'eventuale *senatusconsultum "de gemmis"* per il motivo opposto, vale a dire, perché praticamente sconosciute ai Romani. Infatti, la *lex Oppia* viene a collocarsi alla fine del III sec. a. C., in età medio-repubblicana, prima dell'arrivo della *luxuria Asiatica* dovuta ai contatti con l'Oriente ellenistico il cui avvio tradizionalmente suole datarsi tra 189 e 187 a. C., allorché con i trionfi di L. Scipione Asiatico e C. Manlio Vulsone giunsero a Roma ingenti ricchezze⁴⁵.

Pertanto, pietre come l'*amethystus* (od. quarzo ametista)⁴⁶, lo *hyacinthos* (od. zaffiro)⁴⁷, lo *sappirus* (od. lapislazzuli)⁴⁸, il *topazos* (od. olivina)⁴⁹, le pietre chiamate *carbunculi* (od. granati, rubini, spinelli rossi, torma-

⁴² Plin. NH 37, 139. Cfr. Theophr. Lap. 31; Prisc. Perieg. 502–504; Isid. Orig. 16, 11, 1; Solin. 5, 25. Recentemente: HEALY, 269.

⁴³ Plin. NH 3, 90.

⁴⁴ Plin. NH 37, 165; Isid. Orig. 16, 7, 12; Solin. 27, 36s.; Prisc. Perieg. 254–258. Cfr. DEVOTO–MOLAYEM, 38s.

⁴⁵ Plin. NH 34, 14; T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* I. Atlanta ²1984, 371; G. ZECCHINI, *Cn. Manlio Vulsone e l'inizio della corruzione a Roma*, in: *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente (CISA VIII)*. Milano 1982, 159–178; R. CHEVALLIER, *L'artiste, le collectionneur & le faussaire. Pour une sociologie de l'art romain*. Paris 1991, 53–57; J. ISAGER, *The Hellenization of Rome. Luxuria or liberalitas?* *ActaHyp* 5 (1993), 257–275; F. COARELLI, *La cultura artistica a Roma in età repubblicana. IV–II secolo a. C.*, in: *Revixit Ars. Arte e ideologia a Roma. Dai modelli ellenistici alla tradizione repubblicana*. Roma 1996, 50ss.

⁴⁶ Plin. NH 37, 121ss. Cfr. DEVOTO–MOLAYEM, 59; HEALY, 267s.

⁴⁷ Plin. NH 37, 125s. Per i problemi di identificazione: Cfr. A. FURTWÄNGLER, *Die antiken Gemmen III*. Leipzig–Berlin 1900, 393; E. DE SAINT-DENIS (ed.), *Pline l'Ancien, Histoire naturelle livre XXXVII*. Paris 1972, 164, nota 125, 1; CORSO–MUGELLESÌ–ROSATI (come in nota 10), 819, nota 125, 1; DEVOTO–MOLAYEM, 54s.

⁴⁸ Plin. NH 37, 120; Theophr. Lap. 37; Dioscurid. Mat. Med. 5, 139. Cfr. DEVOTO–MOLAYEM, 135; HEALY, 268

⁴⁹ Plin. NH 37, 107 e 6, 169. Cfr. CORSO–MUGELLESÌ–ROSATI (come in nota 10), 807; SAINT-DENIS (come in nota 47), 160; DEVOTO–MOLAYEM, 83s.; HEALY, 266s.

line)⁵⁰, potrebbero essere state apprezzate e sfoggiate come ornamento personale da un pubblico relativamente vasto solo a partire dagli inizi del II sec. a. C. perché non pare siano mai stati usati (se non in modo eccezionale) per confezionare scarabei etruschi o italici o gemme medio-repubblicane in età anteriore alla guerra annibalica.

In conclusione, se da un lato vi sono pochi elementi per stabilire l'elenco dei materiali preziosi menzionati nella lista dell'ipotetico *senatus-consultum* sul lusso delle donne dall'altro resta comunque sostenibile l'idea che un farraginoso passaggio pliniano possa alludere ad un antico provvedimento, che forse accompagnava la *lex Oppia*, subito decaduto in cui si limitava l'ostentazione di alcune pietre preziose secondo un elenco redatto in base al loro valore.

⁵⁰ Plin. NH 37, 91; Isid. Orig. 16, 14, 1. Cfr. DEVOTO-MOLAYEM, 58s.; HEALY, 265s.